

# Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

OTTOBRE 2018

## NORMATIVA

[MIUR DECRETO 8 AGOSTO 2018](#) Costo standard per studente in corso 2018-2020. (Decreto n. 585/2018). (GU n.229 del 02-10-2018)

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 4 luglio 2018](#) Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici GU Serie Generale n.241 del 16-10-2018)

[DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119](#) Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. ([GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018](#))

[INPS CIRCOLARE N.102 DEL 16 OTTOBRE 2018](#) Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti. La circolare omnisce indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

[ANAC DELIBERA N.907 DEL 24 OTTOBRE 2018 LINEE GUIDA N.12](#) Si forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs 18 aprile 2016, n. 50).

[Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, 26/10/2018 n. 2427](#) La LUMSA può procedere alla stipula di contratti di lavori, servizi e forniture senza necessità del previo esperimento di procedure di evidenza pubblica. Il combinato disposto degli articoli 51 e 199 del r.d. n. 1592 del 1933 deve ritenersi abrogato implicitamente per incompatibilità con il vigente sistema normativo di disciplina dei contratti pubblici, con riferimento in particolare alle nozioni di amministrazione aggiudicatrice e di organismo di diritto pubblico. La LUMSA non è un ente pubblico non economico, ma è un ente di diritto privato. La LUMSA non è un organismo di diritto pubblico, poiché difetta il terzo dei tre requisiti cumulativi necessari per la configurabilità di tale tipologia soggettiva, ossia il requisito della influenza pubblica dominante, poiché riceve un contributo finanziario pubblico di minima entità, registra la presenza di un solo componente pubblico sugli undici membri dell'organo di amministrazione, non presenta nessun componente pubblico nell'organo di vigilanza, non è soggetto al controllo statale della gestione, poiché la vigilanza ministeriale e gli altri poteri previsti dalla legge speciale costituiscono un potere di vigilanza estrinseca e formale e non integrano quel controllo intrinseco e sostanziale sulla gestione che è richiesto ai fini della sussistenza di questa particolare modalità di manifestazione del requisito della dominanza pubblica. La LUMSA può pertanto procedere alla stipula di contratti di lavori, servizi e forniture senza necessità del previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

## GIURISPRUDENZA

[Consiglio di Stato, Sez. III, 26/10/2018 n. 6082](#) Il ruolo di RUP è compatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice. Ai sensi dell'art. 77, c. 4, d.lgs. n. 50 del 2016, non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra il ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, ricavabile da una qualche documentata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

[Consiglio di Stato, Sez. V, 6/10/2018 n. 5751](#) Le prerogative di autonomia e indipendenza dell'avvocato dipendente di

un ente pubblico non comportano il riconoscimento della qualifica dirigenziale. Nessuna disposizione di legge o di regolamento stabilisce che le prerogative di autonomia e indipendenza dell'avvocato dipendente di un ente pubblico comportino in via necessaria il riconoscimento della qualifica dirigenziale. Il riconoscimento o meno della qualifica dirigenziale rientra comunque nell'ambito delle competenze organizzative della Giunta la quale, nell'adottare le relative determinazioni, si rapporterà secondo il principio di proporzionalità alle concrete circostanze del caso, ivi compresa la dimensione organizzativa del singolo ente.

**[Corte Costituzionale Sentenza 9 novembre 2018, n. 196](#)** Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - le leggi della Regione Liguria (nn. 10 e 42 del 2008) che istituiscono la vice-dirigenza regionale, coprendo la relativa spesa attraverso un aumento del Fondo per il trattamento accessorio del personale (da segnalare i §§ 2 e ss. in diritto della sentenza, circa la legittimazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, a sollevare questioni di legittimità in riferimento a parametri costituzionali diversi e ulteriori rispetto all'art. 81 Cost.).

**[Consiglio di Stato Sezione IV Sentenza 8 ottobre 2018, n. 5762](#)** In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore che sia stato assunto tardivamente a causa di un provvedimento amministrativo illegittimo può agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando come danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti. A tal fine, egli può limitarsi a invocare detta illegittimità quale indice presuntivo della colpa dell'Amministrazione, mentre è onere di quest'ultima dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (riforma in parte TAR Lazio, sez. I, sent. n. 2313/2016).

**[Corte di giustizia dell'Unione Europea Grande Sezione Sentenza 6 novembre 2018](#)** L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (come quella tedesca) la quale implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)